

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

Via G.B. Niccolini, 25 - 56017 San Giuliano Terme (PI) Tel. 050-819111 - Fax 050-819220 http://www.comune.sangiulianoterme.pisa.it

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)

REGOLAMENTO

Approvato con delibera consiliare nº 9 del 05.03.2001

Ultima modifica con delibera consiliare nº 56 del 07/11/2017

INDICE

CAPO I

NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Concessioni e Autorizzazioni: definizione e classificazione
- Art. 3 Oggetto del canone
- Art. 4 Esclusioni ed agevolazioni

CAPO II

PROCEDIMENTO DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

- Art. 5 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione o di autorizzazione
- Art. 6 Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 7 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 8 Istruttoria
- Art. 9 Conclusione del procedimento
- Art. 10 Rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 11 Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Art. 12 Principali obblighi del concessionario o autorizzato
- Art. 13 Revoca o modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia.
- Art. 14 Decadenza della concessione o autorizzazione
- Art. 15 Nuova concessione o autorizzazione per subentro
- Art. 16 Rinnovo della concessione o autorizzazione
- Art. 17 Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 18 Occupazioni d'urgenza

CAPO III

DISCIPLINA DEL CANONE

- Art. 19 Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art. 20 Suddivisione del Territorio Comunale
- Art.21 Determinazione della misura della tariffa base
- Art. 22 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
- Art.23 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
- Art. 24 Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 25 Criteri ordinari di determinazione del canone
- Art. 26 Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

- Art. 27 Criteri particolari per occupazioni con impianti di radiotelecomunicazione conformi al vigente programma Comunale
- Art. 28 Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 29 Occupazioni abusive indennità e sanzioni
- Art. 30 Controlli e riscossione coattiva
- Art. 31 Rimborsi e rateizzazioni
- Art. 32 Funzionario responsabile
- Art. 33 Periodo Transitorio
- Art. 34 Rinvio dinamico
- Art. 35 Entrata in vigore

Capo I NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituisce il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e ne stabilisce le modalità d'applicazione.
- 2. In particolare, il presente regolamento disciplina:
- a) le procedure per la gestione degli atti di concessione o autorizzazione;
- b) la classificazione in categorie di strade, aree e spazi pubblici;
- c) le misure delle tariffe per tipologia di occupazione e i criteri di determinazione del canone;
- d) modalità e termini per il pagamento del canone;
- e) le agevolazioni e le esclusioni;
- f) le procedure di contestazione per omesso e/o ritardato versamento del canone, le penalità, nonché le indennità e le sanzioni per le occupazioni abusive;
- g) la gestione dei rimborsi e le rateizzazioni;
- h) disciplina transitoria.

Articolo 2

Concessioni e Autorizzazioni:

definizione e classificazione

- 1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
- 2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore alla durata massima prevista dalla disciplina relativa alle singole tipologie di occupazione. Le frazioni di anno, ai fini dell'applicazione del canone, sono computate arrotondandole al quadrimestre (es. occupazione di un anno e due mesi: pagamento per un anno e quattro mesi; occupazione di un anno e cinque mesi: pagamento per un anno e otto mesi); la tariffa quadrimestrale si ottiene dividendo per tre la tariffa annuale.
- 3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
- 4. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione o autorizzazione.
- 5. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei

predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

6. Non potranno essere concessi locali, spazi o suolo pubblico ad associazioni ed oraganizzazioni che abbiano manifestato e professato ideologie razziste, xenofobe o antisemite, omofobe o antidemocratiche, che si siano espressi con termini o modalità che indichino odio o intollleranza religiosa, o che si ispirino ai disvalori del fascismo o del nazismo, o che contrastino i valori della resistenza.

L'associazione o l'organizzazione si impegna a non commercializzare e/o pubblicizzare, in qualsiasi forma, prodotti o articoli che riproducano persone, immagini, simboli o slogan riferiti all'ideologia fascista o nazista, ovvero delle ideologie razziste, xenofobe o antisemite, omofobe ed antidemocratiche.(1)

Articolo 3 Oggetto del canone

- 1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, sul suolo del demanio comunale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione comunale.
- 2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, ancorché poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
- 3. Il canone si applica anche alle occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge o di fatto servitù di pubblico passaggio.
- 4. Il canone si applica anche per la eventuale ulteriore concessione di cui all'art. 46, c. 3, del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada).

Articolo 4

Esclusioni ed agevolazioni

- 1. Il canone non si applica alle seguenti occupazioni:
- a) balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi;
- 2. Non è dovuto canone per accessi carrabili o pedonali che si aprano direttamente sul suolo pubblico senza alcun manufatto (c.d. "passi a raso"), salvo quanto previsto dall'art. 23 c.1 ter, lett.a) del presente Regolamento;
- 3. Il canone non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:
- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi;
- b) occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio del culto;

- c) occupazioni effettuate da enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) occupazioni realizzate da associazioni di volontariato iscritte nell'albo di cui alla Legge Regionale 26 aprile 1993 n. 28, per l'espletamento di fini istituzionali;
- e) tabelle indicative delle stazioni, fermate ed orari dei servizi pubblici di trasporto, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- f) tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- g) orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza;
- h) aste delle bandiere;
- i) occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché da parte di veicoli a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
- j) occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- k) occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- l) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- m) occupazioni di aree cimiteriali;
- n) accessi e passi carrabili afferenti all'immobile di residenza, destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap, per i quali sia stato rilasciato apposito contrassegno, quando questi o altro soggetto appartenente allo stesso nucleo familiare, sia concessionario/autorizzato all'occupazione. Nel caso di passi carrabili condominiali o a servizio di più unità immobiliari, si ritiene esclusa la quota parte riconducibile al soggetto portatore di handicap, calcolata in base ai millesimi, ovvero alla porzione di proprietà. L'esenzione o agevolazione se accolta, ha validità a partire dalla data della richiesta all'Ufficio Entrate.
- o) occupazioni realizzate da imprese che eseguono lavori su appalto dello Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, nei limiti di spazio e tempo necessari per il compimento dei lavori stessi;
- p) commercio itinerante con fermata su richiesta;
- q) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, quando avvengano nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- r) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- s) occupazioni con vasi o fioriere contenenti piante ornamentali purché stabilmente collocati a diretto contatto con le strutture murarie del fabbricato al cui ornamento sono posti;

- t) accessi a terreni agricoli finalizzati in maniera esclusiva all'attività agricola (sono da escludere gli accessi ad abitazioni coloniche e ad attività legate alla vendita di prodotti agricoli o similari);
- u) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- v) accessi e passi carrabili dei terreni, ancorché provvisti di pertinenze o accessori di esclusivo uso agricolo;
- w) occupazioni realizzate da società sportive all'interno degli impianti sportivi comunali.
- 4. Sono esonerate dal pagamento del canone le occupazioni realizzate per eseguire gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, descritti dall'art. 1, comma 1, 2 e 3 della Legge 27.12.1997 n° 449, per le attività commerciali nell'ambito delle Zone A (art. 2, D.M. 1444/68), così come delimitate nelle tavole del vigente PRG. La non applicazione del canone ha valore solo per i primi novanta giorni di occupazione, trascorsi i quali il canone si applica.
- 5. Il canone, come determinato dall'articolo 25 del presente regolamento, è ridotto dell'80% per le occupazioni realizzate per finalità sindacali, nonché culturali o sportive, senza fini di lucro e ad accesso gratuito. Il canone non é dovuto per le occupazioni con tavolini o altre strutture per la raccolta delle firme o iniziative pubbliche che abbiano una finalità politica.

Capo II

PROCEDIMENTO DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

Articolo 5

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione o di autorizzazione

- 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette alla servitù di pubblico passaggio, devono essere effettuate previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, salvo quelle esplicitamente richiamate nel presente Regolamento.
- 2. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
- 3. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
- 4. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo ai fini dell'applicazione del canone:
- a) le occupazioni di cui all'art. 4 c. 1 lett. a);
- b) le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, ad eccezione di quelle effettuate su area appositamente individuata dal Comune e destinata all'uso esclusivo;
- c) relativamente al commercio su aree pubbliche il provvedimento di concessione del posto nelle aree adibite a mercato o fiera sostituisce a tutti gli effetti l'atto di concessione del suolo pubblico; ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi per assenza del concessionario o vacanti, gli operatori che li occupano, purché ne abbiano titolo secondo i criteri stabiliti per le assegnazioni, sono tenuti al versamento del canone; per tali occupazioni, nonché per quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate, il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Articolo 6

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione ha inizio con la presentazione della relativa domanda diretta all'Ufficio competente al rilascio secondo la modulistica approvata con determinazione dirigenziale e pubblicata sul sito web del Comune; non si dà luogo a comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, intendendosi la stessa sostituita dalla ricevuta rilasciata dal protocollo del Comune ed i dati di cui all'art. 8 della stessa legge, desumibili dal presente regolamento o indicati nella sopradetta

modulistica.

- 2. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale o nel caso di persona giuridica, condominio o associazione, dovrà essere indicata la denominazione, la sede legale, il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, amministratore di condominio o del rappresentante della associazione;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle eggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta, a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
- 3. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata di disegni in scala 1:50 atti ad identificare graficamente l'opera stessa. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3 bis. Alla domanda di concessione deve essere altresì allegata la dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione od organizzazione con cui si attesta che : l'associazione o l'organizzazione non professa e non manifesta ideologie razziste, xenofobe o antisemite, omofobe ed antidemocratiche, portatrici di odio o di intolleranza religiosa; l'associazione o l'organizzazione si riconosce nei valori della resistenza e ripudia il fascismo e il nazismo. (2)
- 4. Le spese di istruttoria della pratica e di sopralluogo sono stabilite in complessive € 25,82. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
- 5. Nel caso delle sole autorizzazioni per occupazioni temporanee la domanda potrà essere anticipata per e-mail o mediante fax ai recapiti degli uffici competenti al rilascio pubblicati sul sito del Comune e regolarizzata al massimo al momento del ritiro dell'atto autorizzatorio, previa esibizione del pagamento del canone COSAP all' ufficio competente al rilascio.

Articolo 7 Termine per la definizione del procedimento amministrativo

- 1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
- 2. I termini, dalla data di ricevimento della pratica, entro i quali il procedimento di rilascio delle concessioni o autorizzazioni deve concludersi, sono i seguenti:

Passo carrabile	30 giorni
Occupazione permanente da parte di esercizi commerciali	30 giorni
Altre occupazioni non specificate	30 giorni
Occupazioni temporanee con alterazione del suolo pubblico	15 giorni
Occupazione temporanea con ponteggi o altre strutture non comportanti alterazione del suolo	10 giorni
Occupazione temporanea per guasti di servizi pubblici con possibilità di anticipo di cui all'art. 6 c. 5	5 giorni
Occupazioni con tavolini o altre strutture per la raccolta delle firme o iniziative pubbliche	3 giorni lavorativi

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa all'ufficio protocollo del Comune.

Articolo 8 Istruttoria

- 1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
- 2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 6, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione (entro 5 giorni lavorativi, in caso di occupazione temporanea), apposita richiesta di integrazione che potrà essere inviata mediante lo stesso mezzo con cui è pervenuta (e-mail o fax nel caso di anticipazione).

- 3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al c. 2.
- 4. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti del Comune o di altre Amministrazioni ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.
- 5. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda, così come la richiesta di pareri, sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

Articolo 9 Conclusione del procedimento

- 1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
- 2. Il responsabile del procedimento, nella previsione di esito favorevole della domanda, predispone o acquisisce dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 10

Rilascio della concessione o autorizzazione

- 1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è rilasciato dal dirigente del settore competente previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
- marca da bollo (ove richiesta);
- eventuali spese di istruttoria e sopralluogo;
- deposito cauzionale (ove richiesto);
- 2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 10 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
- 3. La concessione o autorizzazione non ritirata fa scaturire comunque gli obblighi conseguenti al rilascio ed al pagamento del canone e degli interessi, penalità e sanzioni.
- 4. I provvedimenti di concessione permanente, compreso quelli non ritirati, e qualsiasi modifica

intervenuta riguardo agli stessi, sono trasmessi a cura dell' Ufficio Tecnico all'Ufficio Entrate ai fini dell'attività gestionale del canone e della sua riscossione.

Articolo 11

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

- 1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.
- 2. Per le occupazioni permanenti la durata della concessione non può essere superiore ai 29 anni ai sensi dell'art. 27, comma 5, del nuovo codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.
- 3. Per le occupazioni permanenti a servizio di attività commerciali o di somministrazione effettuati con tavoli, gazebo, pedane e qualunque altro manufatto e per gli impianti pubblicitari la durata dell'occupazione non potrà essere superiore a tre anni.
- 4. La concessione deve contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

Articolo 12

Principali obblighi del concessionario o autorizzato

- 1. E' fatto obbligo del concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione, le disposizioni legislative, nonché quelle del presente Regolamento.
- 2. Il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi. Al concessionario è inoltre fatto obbligo di mantenere in condizioni di pulizia ed ordine il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
- 3. Le concessioni o autorizzazioni si intendono in ogni caso rilasciate senza il pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo precostituito da parte del concessionario di adempiere a tutte le obbligazioni presenti e future, di rispondere in proprio di tutti i danni che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
- 4. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, nel caso in cui dall'occupazione o dai lavori connessi alla stessa derivino danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, della rimessa in pristino a proprie spese, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta.
- 5. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun

intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

- 6. Il Comune per le concessioni o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
- 7. Per quanto riguarda l'occupazione di suolo pubblico con passi carrabili che prevede il rilascio dell'apposito cartello segnaletico, il concessionario è obbligato ad apporre tale cartello che dovrà essere restituito in caso di estinzione, rinuncia, decadenza o revoca della stessa.
- 8. Nel caso di occupazione temporanea di suolo pubblico il concessionario è obbligato ad apporre copia dell'autorizzazione rilasciata e dell'eventuale ordinanza.
- 9. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario dovrà darne comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
- 10. In caso di revoca, rinuncia, decadenza, estinzione della concessione o autorizzazione di occupazione di spazi ed aree pubbliche, il titolare della concessione o autorizzazione dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti l'occupazione, entro il termine assegnato con provvedimento scritto dall' l'ufficio competente al rilascio delle stesse.

Articolo 13

Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia.

- 1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse o per intervenute modifiche regolamentari o normative. E' altresì dovuta la restituzione del canone già pagato per il periodo non usufruito, senza corresponsione d'interessi.
- 2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'ufficio competente al rilascio. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone e del deposito cauzionale eventualmente versati. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
- 3. Nessun rimborso del canone dell'annualità in corso è dovuto in caso di cessazione anticipata per rinuncia all'occupazione.
- 4. La rinuncia all'occupazione comporta la rimozione della stessa e/o la rimessa in pristino degli spazi o dell'area occupata a spese del richiedente.
- 5. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 10, comma 2.

Articolo 14

Decadenza dalla concessione o autorizzazione

- 1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
- morte del titolare;
- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione), delle norme regolamentari e legislative;
- reiterate violazioni degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
- violazioni degli impegni assunti dal titolare della concessione/autorizzazione in sede di presentazione della domanda, previsti al comma 3 bis dell'art. 6; (3)
- omesso o parziale versamento del canone, previo invio dell' intimazione di pagamento di cui all'art. 30 del presente Regolamento o altra comunicazione da parte dell'Ufficio Entrate.
- 2. L'Ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione provvede con provvedimento scritto a dichiarare la decadenza della concessione o autorizzazione, previa comunicazione al soggetto interessato.
- 3. La decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione concesso o autorizzato o del periodo di effettiva occupazione.

Articolo 15

Nuova concessione o autorizzazione per subentro

- 1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
- 2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, è obbligato ad attivare non oltre 60 giorni dal trasferimento, procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 6
- 3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.
- 4. Qualora vi siano debiti per il pagamento del canone relativi a periodi pregressi, il procedimento di subentro non può perfezionarsi finché il debito non sia assolto, ad esclusione dei casi in cui sia stato approvato un atto di rateizzazione.

Articolo 16

Rinnovo della concessione o autorizzazione

- 1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
- 2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste dagli articoli precedenti, senza tuttavia l'obbligo di produrre la documentazione già presentata.
- 3. Per le occupazioni temporanee la domanda di rinnovo deve essere prodotta almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione/autorizzazione originaria e copia delle ricevute dei pagamenti effettuati.

Articolo 17 Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. L'ufficio competente al rilascio provvede a registrare i provvedimenti di concessione o autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data di rilascio. Lo stesso ufficio provvede, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni e alla loro trasmissione all'Ufficio Entrate prevista dall' art. 10, c.4 del presente regolamento.

Articolo 18 Occupazioni d'urgenza

- 1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
- 2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Parte III DISCIPLINA DEL CANONE

Articolo 19

Soggetti tenuti al pagamento del canone

- 1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto o quello abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
- 2. Per occupante di fatto si intende chi mantiene una occupazione di suolo pubblico in presenza di un precedente atto autorizzatorio intestato a terzi, fintantoché quest'ultimo non è oggetto di provvedimento di decadenza da parte dell' Ufficio Tecnico.
- 3. Nel caso di una pluralità di occupanti l'area o lo spazio pubblico concesso, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone che è indivisibile ed il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno degli occupanti in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, così come previsto dall'art. 1292 del Codice civile. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile.

Articolo 20 Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione va graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio di questo Comune è suddiviso in due categorie (I: centro abitato; II: fuori centro abitato); per la perimetrazione del "centro abitato" si fa riferimento a quella oggetto della delibera G.M. n. 286, del 12.12.2000 (attuativa del Codice della Strada), che qui si richiama integralmente quale parte integrante del presente regolamento. Le modificazioni, le integrazioni e le riformulazioni di tale perimetrazione vanno parimenti considerate parte integrante del presente regolamento.

Articolo 21 Determinazione della misura della tariffa base

- 1. La misura della tariffa base è determinata dalla superficie occupata; le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
- 2. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, la misura della tariffa base si determina autonomamente per ciascuna di esse.
- 3. Per le occupazioni del soprassuolo, purché aggettanti almeno 20 cm. dal vivo del muro,

l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo.

- 4. **OCCUPAZIONI PERMANENTI:** Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici la misura di tariffa per anno solare per metro quadro o lineare (o frazione) per le occupazioni di I categoria è stabilita all'allegato A del presente regolamento; entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta, con propria deliberazione, può modificare tale tariffa, con vigenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento di esso. La tariffa delle occupazioni di II categoria è stabilita nella misura dello 0,8 di quella relativa alle occupazioni di I categoria.
- 5. **OCCUPAZIONI TEMPORANEE:** Per le occupazioni temporanee di suolo e di spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o lineare (o frazione) è pari ad 1/50 della tariffa di cui al punto 1. Tale tariffa si applica anche se l'occupazione è di durata inferiore al giorno.

Articolo 22

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

- 1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.
- 2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 24 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0.1 e superiore a 2.

Articolo 23

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1. Passi Carrabili

a) Si definisce passo carrabile anche a raso, l' accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

1bis. Passi carrabili con manufatto o modifiche del piano stradale – "sfalsati"

- a) Sono passi carrabili individuati da apposito manufatto costituito generalmente da listoni di pietra
- od altro materiale, abbassamenti od intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da modifiche del piano stradale intese a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- b) Sono considerati passi carrabili con manufatto anche gli accessi ad un'area privata realizzati attraverso il tombinamento di un fosso di proprietà comunale o la realizzazionie di un ponticello o simili.

1ter. Passi carrabili senza manufatto - "a raso"

- a) Sono passi carrabili a raso i semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, senza alcun manufatto. Danno luogo all'applicazione del canone dopo che ne è stata richiesta e rilasciata l'autorizzazione e/o la concessione ed il relativo cartello di divieto di sosta.
- **1 quater.** Ai fini del canone la misura del passo carrabile è data dalla minor larghezza dell'apertura in metri lineari per la profondità di un metro lineare convenzionale.
- a. Non si dà luogo all'applicazione del canone per accessi carrabili di larghezza pari o inferiore a mt. 1,70.
- b. Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
- c. Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dalla Tosap.

2. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

- a) Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture e simili sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari, ad eccezione di quelle di cui all'art. 26 del presente regolamento.
- b) Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc.. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione o autorizzazione comunale. L'autorità comunale può dettare le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle stesse, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori, ecc..
- c) L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di far applicare caso per caso, anche altri dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose.
- d) Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso terzi dei danni eventualmente derivati da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc..
- e) E' facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.Il canone
- non è dovuto per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

3. Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

- a) Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio risultante dal provvedimento di concessione.
- b) Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

4. Occupazioni con tende e tendoni

- a) Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
- b) Per le occupazioni del suolo pubblico con tende e simili la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla loro superficie.

5. Occupazioni con impianti automatici di distribuzione

a) Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

6. Occupazioni con impianti pubblicitari

a) Per le occupazioni di spazi pubblici con mezzi pubblicitari, ai fini del canone, si fa riferimento alla proiezione al suolo dell'impianto pubblicitario espressa in metri lineari.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1. Occupazioni in aree di parcheggio

- a) Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati.
- b) L'amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

2. Occupazioni nei mercati settimanali

a) Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

3. Spettacoli viaggianti e commercio su aree pubbliche

- a) Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici
- individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
- b) Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.
- c) Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

4. Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

a) Per le occupazioni con impalcature e ponteggi finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quella maggiore risultante dall'atto di autorizzazione.

- 5. Occupazioni con alterazione del suolo
- a) Per le occupazioni con alterazione del suolo pubblico, la misura dell'occupazione è determinata dall'area effettivamente occupata dal cantiere necessaria per effettuare lo scavo, così come risultante dall'atto di autorizzazione

Articolo 24

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

OCCUPAZIONI:

1) passi carrabili, passi "a raso" con cartello ed altre pertinenze e accessori
2) tende, fisse o retrattili, aggettanti su suolo
3) commercio su aree pubbliche, produttori agricoli con vendita diretta:
3bis)commercio su aree pubbliche – punti vendita quotidiani e periodici:
4) commercio su aree pubbliche, produttori agricoli con vendita diretta, in occasione di fiere,
feste e sagre,
5) commercio su aree pubbliche, produttori agricoli con vendita diretta, in occasione di fiere
promozionali:
6) distributori di carburante
7) attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi:
8) pubblici esercizi, distributori automatici:
9) pubblicità temporanea
10) impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia e stradale:
11) depositi temporanei di materiali utili all'attività edilizia, stradale e simili:
12) fiere, feste e sagre:
13) parcheggi ad uso esclusivo su suolo pubblico
14) parcheggi ad uso esclusivo su suolo pubblico, ad uso di impianti termali:
15) altre tipologie (che non siano riconducibili a uno dei precedenti punti in via
analogica)
16) impianti di radiotelecomunicazione conformi al vigente Programma Comunale2,00

Articolo 25

Criteri ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura della tariffa base per le occupazioni permanenti (TBop) prevista per anno solare per categoria di importanza di cui all'art. 21.4 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione

economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari, ovvero per la misura arrotondata all'unità superiore.

Formula: TBop x CE x MQ (ML).

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base per le occupazioni temporanee (TBot) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 21.5 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 24.

L'importo così ottenuto va moltiplicato per i giorni di occupazione (G) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari. La misura è arrotondata all'unità superiore per quanto riguarda l'occupazione con gonfaloni, stendardi o altro relativi alla pubblicità temporanea. L'arrotondamento non si applica a occupazioni riguardanti scavi, ponteggi, commercio su aree pubbliche, occupazioni con tavolini, sedie ed altri manufatti ed arredi riferiti ad attività commerciali o di somministrazione.

Formula: TBot x CE x G x MQ (ML).

Articolo 26

Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

- 1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata come segue :
- € **0,645** per utente per l'anno 2000 (avendo il comune una popolazione oltre i 20.000 abitanti), aggiornate annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla base del numero delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 3. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € **516,46**. La medesima misura di € **516,46** è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

Articolo 27

Criteri particolari per occupazioni con impianti di radiotelecomunicazione conformi al vigente Programma Comunale

1.Le occupazioni sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico con impianti di radiotelecomunicazione (telefonia mobile, wi-fi e installazioni televisive) devono essere

conformi al Programma Comunale degli Impianti di Radiotelecomunicazione vigente al momento del rilascio della concessione, ai sensi dell'art. 9 della L.R.Toscana n° 49/2011 e s.m.i..

- 2.Le suddette occupazioni sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento e sulla base delle previsioni del precedente articolo 25.
- 3.Il canone è previsto per ogni singolo impianto tecnologico di radiotelecomunicazione installato nelle apposite aree assegnate in concessione permanente o temporanea. Si intende per impianto, purché utilizzato da un unico gestore concessionario, ogni apparato, ricevente (ricevitore), e/o trasmittente (trasmettitore) e/o radiante (antenne trasmittenti) e/o di collegamento (ponte radio) e/o radar, inclusi gli impianti a microcelle, impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori.
- 4.Il calcolo del canone dovuto verrà effettuato sulla base della superficie effettivamente concessa e oggetto della autorizzazione alla installazione dell'impianto.
- 4.bis Sarà possibile procedere al rinnovo o a nuova concessione solamente a favore dei gestori che non abbiano con il Comune morosità pregresse. (4)
- 5.Nel caso di riconfigurazioni e/o dell'adeguamento di impianti esistenti utilizzati da parte del medesimo gestore concessionario le concessioni ed il canone rimangono invariati.
- 6.Nel caso in cui l'impianto sia utilizzato, sin dall'inizio della concessione o con modifica in corso di validità della stessa, in "site-sharing" (il palo, l'alimentazione e le altre apparecchiature necessarie vengono utilizzate da altri gestori oltre il concessionario) o in "cosizing" (i gestori condividono solo il palo e posizionano separatamente i propri dispositivi a terra), il canone è aumentato come segue:-del 50% (cinquantapercento) per il secondo gestore oltre il concessionario;-del 25% (venticinquepercento) per ogni gestore oltre il concessionario ed il secondo.
- 7. Ai fini del pagamento della maggiorazione di canone di cui al precedente comma 6 si applicano le previsioni del comma 2 del precedente articolo 19, relative alle frazioni di anno.
- 8.In caso di pluralità di gestori dovrà essere sempre individuato tra gli stessi quello che assume la qualifica di concessionario nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.
- 9.Nei casi di cui al presente articolo la concessione deve contenere quanto prescritto dal presente regolamento, con le seguenti specificità:
- **a) DURATA**: in riferimento alle previsioni del comma 2 del precedente articolo 19, la concessione non può essere superiore a 9 (nove) anni. Nel caso di utilizzo in "**site-sharing**" o in "**cosizing**" successivo alla concessione, la durata della stessa rimane invariata;
- **b)DEPOSITO CAUZIONALE**: prima del rilascio della concessione è costituito un deposito cauzionale che garantisce il Comune nel caso il concessionario non provveda al ripristino dello stato preesistente del sito al termine della concessione. Il suo importo è determinato dal Comune in misura pari al costo delle presumibili spese di ripristino, comprensive di I.V.A., maggiorate di una percentuale del 25% (venticinquepercento) destinata a coprire le maggiorazioni dei costi che potranno aversi nel periodo di durata della concessione.Il deposito

cauzionale può essere costituito sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del concessionario. La cauzione può essere costituita, a scelta del concessionario, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la tesoreria comunale, a titolo di pegno a favore del Comune. La fideiussione, a scelta del concessionario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni oltre il termine di validità della concessione ed è svincolata previa verifica della corretta esecuzione delle opere di ripristino.

- 10.Per le occupazioni legittimamente in essere al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme, continuano a valere le previsioni degli specifici atti che le regolano e nel caso tali atti non determinino il canone per le occupazioni successive alla prima, esso è determinato con le modalità di cui al presente regolamento.
- 11. Allo scadere degli atti di cui al precedente comma non si procede al loro rinnovo e, nel caso il/i gestori presenti nel sito vogliano proseguire con l'occupazione si procede al rilascio di una concessione con le modalità e le condizioni tutte di cui al presente regolamento";

Articolo 28 Modalità e termini per il pagamento del canone

- 1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione; negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, salvo diverso termine indicato dalla Giunta Comunale.
- 2. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune.
- 3. In riferimento alle occupazioni permanenti l'Ufficio Entrate, può predisporre l'invio di avviso di cortesia con il bollettino precompilato prima della scadenza annuale per il versamento del canone. Comunque il mancato invio o il mancato ricevimento del suddetto avviso comporta sempre l'obbligo del concessionario o autorizzato di provvedere al pagamento del canone.
- 4. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 2, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
- 5. Per importi superiore a € 258,23 il pagamento del canone annuale dovuto per le occupazioni permanenti

che temporanee, su richiesta, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 2, in quattro rate di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di aprile, giugno, settembre, novembre.

Articolo 29 Occupazioni abusive – Indennità e Sanzioni

- 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protratte oltre i termini.
- 2. La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento, dichiarata con provvedimento dell'Ufficio Tecnico, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione o autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione di quanto per esse stabilito.
- 3. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di contestazione.
- 4. Per le occupazioni abusive si applicano:
- a) un'indennità pari al Canone maggiorato del 50%;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo del 100% ad un massimo del 200% dell'indennità di cui alla precedente lettera a), oltre alle sanzioni accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/92.
- 5. Le sanzioni sono irrogate secondo le modalità previste dalla legge 24.11.1981, n. 689.
- 6. In caso di occupazione abusiva la Polizia municipale redige il verbale di contestazione e irroga le sanzioni.
- 7. L'Ufficio tecnico provvede a notificare al Responsabile un atto di diffida assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine i lavori di rimessa in pristino saranno effettuati d'ufficio con addebito delle spese al responsabile.

Articolo 30 Controlli e riscossione coattiva

- 1. L'Ufficio Entrate controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
- 2.In ossequio al principio del contradditorio, é riconosciuto all'avente titolo la facoltà di presentare memorie e/o elementi di chiarimento all'Amministrazione comunale entro la data di

scadenza prevista nell'atto.

3. L'Ufficio Entrate provvede, in caso di parziale o omesso versamento, al relativo recupero del credito, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto. In tal caso si applica una penalità del 10% di maggiorazione del canone rispetto all'importo dovuto, oltre agli interessi legali. Decorso infruttuosamente tale termine, si procederà alla riscossione coattiva del canone, nelle forme previste dal Regolamento sulla disciplina delle Entrate.

Articolo 31

Rimborsi e rateizzazioni

1. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al Ufficio Entrate, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, oppure la rateizzazione relativa agli atti di cui all'art. 30 del presente Regolamento, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento delle Entrate.

Articolo 32

Funzionario responsabile

- 1. Il Dirigente del Settore competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale dello stesso, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notificazione.
- 2. La gestione del procedimento amministrativo del rilascio della concessione o autorizzazione, nonché la gestione dei pagamenti del canone relativo alle autorizzazioni per occupazione temporanea può far carico ad ufficio diverso da quello competentente per l'occupazione permanente.

Articolo 33 Periodo transitorio

- 1. Fatto salvo il diverso termine previsto dal vigente Piano Generale della Pubblicità riguardo ai "cartelli pubblicitari", è stabilito un periodo transitorio [dall'1/1/2002 al 30/06/2003 per gli accessi a servizio di fabbricati e loro resedi e dal 01.01.2000 al 31.12.2005 per gli accessi ad esclusivo servizio di terreni agricoli di cui al punto t) del comma 6, art. 17, ai sensi dell'art. 234, c. 1, del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada), come sostituito dall'art. 29, c. 2, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.
- 2. Durante il periodo transitorio di cui al comma 1, anche ai passi carrabili non provvisti di regolare autorizzazione si applica il coefficiente di cui al n. 1 dell'art. 24 del presente regolamento; la relativa tariffa è calcolata a metri lineari.
- 3. Le autorizzazioni o concessioni già rilasciate con la dicitura passo carrabile"misto"

rimangono in essere fino alla data della loro naturale scadenza e non potranno essere rinnovate. Ai titolari delle precedenti autorizzazioni o concessioni in base all'istruttoria dell'ufficio competente, potrà essere rilasciata una nuova autorizzazione/concessione relativa alle seguenti tipologie di passo carrabile: "a raso", "a raso con cartello" o "sfalsato", con l'applicazione della disciplina del canone prevista dal presente Regolamento. Al soggetto interessato verrà data comunicazione da parte dell'ufficio competente al rilascio del titolo autorizzatorio/concessorio.

4. Le autorizzazioni o concessioni non scadute alla data di approvazione del presente Regolamento, riguardanti impianti pubblicitari, verranno rettificate con la misura determinata secondo quanto previsto dall'art.23 lett. A), c. 6) dandone comunicazione ai soggetti titolari delle stesse. Tale disposizione si applica a partire dal 01 gennaio 2016.

Articolo 34 Rinvio dinamico

- 1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative sovraordinate vigenti in materia.
- 2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti, statali e regionali.
- 3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applicano le normative sovraordinate.

Articolo 35 Entrata in vigore

1. Salvo quanto indicato al precedente art. 33 il presente regolamento entra in vigore ne termini di cui all'art. 134/3 del D. Lgs. n. 267/2000.

allegato A) al Regolamento

Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici la misura di tariffa per anno solare per metro quadro o lineare (o frazione), per le occupazioni di I categoria, è stabilita in euro 68,34 (sessantotto/34)

Legenda:

- 1) 2) 3) modifiche introdotte con D.C.C. n. 56 del 17/11/2017
- 4) modifica introdotta con D.C.C. n. 58 del 18.11.2016

allegato A) al Regolamento

Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici la misura di tariffa per anno solare per metro quadro o lineare (o frazione), per le occupazioni di I categoria, è stabilita in euro 68,34 (sessantotto/34).